



Ordine dei FARMACISTI della provincia di Cremona

**RICORSI**  
**Alla Commissione Centrale per gli**  
**Esercenti le Professioni Sanitarie**



# Che cos'è la Commissione CCEPS

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute con il **decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233**.

In base a predetto decreto e al relativo regolamento di attuazione, approvato con **D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221**, la Commissione Centrale è preposta all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

**Il D.lgs. C.p.S n. 233/1946, all'art 19 prevede che avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione , a norma dell'art. 362 c.p.c. per motivi attinenti alla giurisdizione, e per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. (Corte di Cass. sez. III).**

La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato ed è composta da componenti designati dal Ministro della Salute, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie; detti componenti vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni.

La procedura per i ricorsi

La procedura per i ricorsi e la richiesta di accesso agli atti per presa visione è la seguente:

a) I ricorsi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie (CCEPS) avverso i provvedimenti deliberati dagli Ordini o dai Collegi delle professioni sanitarie devono essere notificati, ai sensi dell'art. 54 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, e secondo le modalità di cui al Codice di procedura civile, alle istituzioni di seguito indicate.

- Ordine o Collegio che ha emanato il provvedimento
- Procuratore della Repubblica territorialmente competente (ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio)
- Ministro della Salute presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, 00186 Roma (a seguito della istituzione del Ministero della Sanità - attualmente denominato Ministero della Salute - questa notifica sostituisce ora quella al Prefetto, prevista dall'art. 54 sopra citato; cfr. Cass., Sez. Un. 26 maggio 1998, n. 5237 e Cass. Civ., Sez. III, 27 agosto 1999, n. 8995)



Solo nei ricorsi in materia elettorale: in conformità dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24 ottobre 1988, n. 5743, la notificazione del ricorso avverso l'elezione di un membro del Consiglio direttivo, non effettuata al controinteressato, è eseguita in violazione del principio del contraddittorio ed è causa di nullità della decisione che ne deriva. Di conseguenza, tali ricorsi devono essere notificati a tutti i componenti l'organo dell'Ordine o Collegio avverso la cui elezione si ricorre. Si noti che il ricorso non deve essere notificato alla CCEPS: una simile notifica, infatti, è del tutto superflua, non essendo idonea a ritenere assolto l'onere di notifica.

b) Le notifiche di cui al precedente punto a) vanno effettuate, a pena di irricevibilità del ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento che s'intende impugnare (artt. 53 e 54 DPR n. 221/1950)

c) Sempre a pena di irricevibilità ex art. 54 DPR n. 221/1950, nei 30 giorni successivi alla notifica del ricorso va effettuato il deposito degli atti di seguito indicati (cfr. provvedimento del Ministero della Giustizia datato 18 luglio 2011, contenente "Regole tecniche per il processo telematico", che definiscono il fascicolo informatico come "versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo") all'indirizzo PEC [cceps@postacert.sanita.it](mailto:cceps@postacert.sanita.it):

- ricorso con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del ricorrente; qualora ci si avvalga di un avvocato, occorre indicare esclusivamente la posta elettronica certificata di quest'ultimo. Il difensore legalmente costituito può avvalersi della facoltà di indicare unicamente la domiciliazione telematica digitale (c.d. "domicilio virtuale": si veda Cass. Sez. Un. n. 10143/2012)
- originale della marca da bollo da €16,00 (nella misura di una per ogni quattro facciate del ricorso); la marca deve essere apposta sul modulo - Trasmissione marche da bollo ricorso CCEPS con la precisazione del nome del ricorrente
- relate di notifica eseguite
- provvedimento impugnato con la relativa lettera di notifica dell'Ordine/Collegio
- ricevuta attestante il versamento della tassa in surrogazione di bollo di €16,00, da effettuarsi a mezzo del modello F23 della Agenzia delle Entrate. Per ogni informazione sulle modalità di compilazione di detto modello, è necessario rivolgersi agli uffici della predetta Amministrazione finanziaria ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), ovvero ai concessionari abilitati a riscuotere il versamento (istituti di credito). Si precisa che l'ufficio di Segreteria CCEPS non è in possesso di tali informazioni
- a seconda della modalità di deposito utilizzata: copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio accettazione corrispondenza del Ministero della Salute, ovvero, in caso di spedizione a mezzo raccomandata a/r, copia della ricevuta della spedizione rilasciata dall'ufficio postale, per l'accertamento della data di spedizione. In tali casi, il plico va indirizzato a: Commissione Centrale per gli Esercen-



ti le Professioni sanitarie c/o Ministero della Salute - DGPROF - Ufficio 3 - via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma.

- Ogni ulteriore memoria difensiva successiva al deposito del ricorso deve essere corredata delle relative marche da bollo (una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate)

d) L'Ufficio di Segreteria della CCEPS utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per trasmettere alle parti, con allegato formato immagine TIFF, le comunicazioni inerenti il ricorso, ivi comprese la convocazione per l'udienza e la presa visione degli atti, nonché la notifica della decisione della Commissione Centrale.

La notifica della decisione della CCEPS verrà, altresì, trasmessa unicamente per posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Per maggiori informazioni vedere il sito istituzionale del Ministero della Salute: <http://www.salute.gov.it/>